

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 26/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 5 aprile 2001,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Pisani Massamormile Dr. Carlo - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Martellino Dr. Cesare;  
Porpora Prof. Domenico, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante  
dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

**1 - APPELLO DEL CALCIATORE VACCARO LUCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 10.6.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria -.com. Uff. n. 75 del 20.2.2001).

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Vaccaro Lucio, riduce al' 26.1.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore medesimo. Ordina la restituzione della tassa versata.

**2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILTA' DEL PROPRIO APPELLO CONTRO LE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA LESSOLORANZESEIPONT DONNAZ DEL 3.12.2000 DI CUI ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RIPORTATA SUL COM. UFF. N. 26 DEL 18.1.2001** (Delibera della C.A.F. -.Com. Uff. n. 20/C - Riunione del 22.2.2001)

La C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come sopra proposto dal F.C. Lessoloranzese di Lessolo (Torino); annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'U.S. Poni Donnaz la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

**3 - APPELLO DELL'A.C.S. ZENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA SCALIGERA/S. ZENO DEL 20.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 34 del 21.2.2001)

La C.A.F. accoglie l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. S. Zeno di Verona, annullando senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristinando quella del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto che infliggeva all'A.C. Scaligera Calcio la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.

**4 - APPELLO DELL'A.S. REAL ERCOLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO AMATORI REAL ERCOLANESE/QUELLI CHE IL CALCIO DEL 16.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 58 del 22.2.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 bis C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Ercolanese di Ercolano (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**5 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. SARICONI OTELLO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 dell' 1.3.2001)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Sariconi Otello la sanzione dell'ammonizione.

**6 APPELLO DELL'A.S. VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRAVELLONA/VERBANIA DEL 26.11.2000** (Delibera della Commissione Discipline presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff n. 141 del 23.2.2001) .

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Verbania Calcio di Verbania e dispone l'incameramento della tassa versata.

**7 - APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA COMO/VARESE DELL'11.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 169/C del. 7.3.2001 )

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal F.C. Varese di Varese, riducendo a L. 10.000.000 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici alla società medesima. Ordina restituirsi la relativa tassa versata.

**8 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/CALCIO CATANIA DEL 12.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. uff. n. 169/C. del 7.3.2001)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina, annulla la sanzione della diffida già inflitta dai primi giudici alla società medesima e conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata. .

**9 - APPELLO DELL'A.S. TRINACRIA T. CUOR LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA TRINACRIA T. CUOR LEONE/LAZIO CALCIO A CINQUE DEL 13.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 178 del 9.3.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Trinacria T. Cuor Leone di Palermo e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**10 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUONOCORE ENRICO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 192/C del 28.3.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina ed ordina incamerarsi la tassa versata.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 6 aprile 2001**

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Giovanni Petrucci